



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione del Dirigente	
N. 58/ 6	di data 01/03/21

Oggetto: ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA FERSINA 21 A TRENTO. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che, con deliberazione n. 160 di data 21 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Fersina n. 21 a Trento, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e definendo al contempo gli elementi utili per effettuare tale valutazione;

atteso che con disciplinare di gara, pubblicato fino al 3 febbraio 2021, sono stati resi noti gli elementi necessari per la partecipazione alla gara, comprese le modalità di presentazione sia dell'offerta tecnica che di quella economica nonché i criteri di valutazione delle offerte stesse;

preso atto che l'articolo 36 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento stabilisce che la presidenza delle gare nelle procedure pubbliche spetta al Segretario generale, al Direttore generale ed ai Dirigenti;

richiamato l'articolo 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento ai sensi del quale:

- nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo, la gara è svolta dal Presidente coadiuvato da una Commissione;
- la Commissione svolge le operazioni alla stessa assegnate dalla normativa vigente ed è formata da un numero dispari di membri non superiore a cinque ed è nominata dal Presidente di gara con proprio atto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per la presidenza della Commissione si applicano le disposizioni normative vigenti;
- l'assistenza all'attività della Commissione, ivi compresa la verbalizzazione delle relative adunanze, se richiesta è garantita dalla Struttura competente in materia di procedure concorsuali. I verbali delle adunanze sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione;

visto l'articolo 20 bis "Commissione tecnica e presidente di gara" della L.P. 2/2016, introdotto con la L.P. 15/2018, che testualmente recita: "Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell'offerta tecnica e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Il regolamento di attuazione può disciplinare anche la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei medesimi organi, le modalità di nomina dei loro componenti e ogni altro aspetto necessario alla loro disciplina";

pagina 1/5

dato atto che l'articolo 21 "Composizione delle Commissioni tecniche" della L.P. 2/2016 e ss.mm., prevede che:

"1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

(omissis)

6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.

6 bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

6 ter. Finché non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6 bis.;"

rilevato che l'articolo 73 "Disposizioni transitorie e finali" della L.P. 2/2016 e ss.mm., al comma 8, dispone che l'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento;

preso atto che a oggi non risulta ancora istituito l'Albo sopra menzionato e che la procedura di gara in oggetto riguarda una concessione di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

vista la nota prot. n. 28967 di data 03.02.2021 con cui la Direzione Generale ha individuato il Presidente della Commissione tecnica;

vista la nota prot. n. 35343 del 10.02.2021 del Servizio Edilizia pubblica con cui sono stati comunicati i nominativi dei dipendenti disponibili a ricoprire il ruolo di membro della Commissione tecnica;

ritenuto di disporre la nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, della Commissione, che si comporrà come segue:

- dott.ssa Laura Begher, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Irene Baldessari, funzionario esperto del Servizio Edilizia Pubblica in qualità di componente;
- arch. Federica Podetti, funzionario abilitato tecnico del Servizio Edilizia Pubblica, in qualità di componente esperto;

visti i curricula del Presidente e di ciascuno dei membri della Commissione i quali, anche in funzione della specializzazione e professionalità richiesta per la gara in oggetto, dimostrano la loro competenza per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche in relazione alle modalità stabilite negli atti di gara;

preso atto che prima dell'inizio dei lavori della Commissione sarà verificata l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione attraverso una dichiarazione rilasciata da ciascuno dei suddetti soggetti rispetto alle imprese offerenti;

verificato che l'individuazione dei membri della Commissione così come sopra indicati è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla nota prot. n. 220020 di data 29.09.2017

dell'Area Tecnica e del Territorio motivando i singoli aspetti in esame;

visto l'articolo 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., ai sensi del quale il termine assegnato alla Commissione per l'espletamento delle attività di valutazione delle offerte tecniche non supera il tempo concesso alle Imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima, e che il termine può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi;

preso atto, ai fini del calcolo dei tempi concessi alla Commissione tecnica per la conclusione delle attività di valutazione delle offerte tecniche presentate, che:

- il tempo concesso alle Imprese per la formulazione delle offerte è quantificato in 38 giorni decorrenti dal giorno 28.12.2020 - data di pubblicazione degli atti della procedura telematica n. 97120 attraverso il sistema Mercurio V7 - al giorno 03.02.2021 - data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- in data 18.02.2021 nella seduta pubblica formalizzata con verbale n. 110 rep. di pari data, sono state aperte le buste amministrative ed è stata ammessa una sola Impresa al prosieguo della gara;

preso atto che, a norma dell'articolo 38 del citato Regolamento per la disciplina dei contratti, in combinato disposto con l'articolo 21 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. e dell'articolo 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e ss.mm., alla Commissione di gara è assegnato il compito di valutare le offerte tecniche;

dato atto che, ai sensi delle Linee guida di A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", "Il Codice prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, ...";

dato atto che al punto 19.04. del disciplinare di gara della procedura telematica n. 97120 è previsto che il Presidente di gara proceda alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse avvalendosi eventualmente della collaborazione della Commissione tecnica al fine di verificarne la congruità e la coerenza con l'offerta tecnica presentata e con quanto riportato nel Piano Economico Finanziario presentato;

ritenuto di assegnare alla Commissione per il compimento di tutte le attività comprese nell'incarico affidatole il termine stabilito dall'articolo 18, comma 5, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm., determinato in ragione del fatto che è stata presentata una sola offerta, pari a complessivi 38 giorni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'01.01.2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di nominare la Commissione tecnica della procedura di gara relativa alla concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Fersina n. 21, composta come segue:
 - dott.ssa Laura Begher, Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, in qualità di Presidente;
 - dott.ssa Irene Baldessari, funzionario esperto del Servizio Edilizia Pubblica in qualità di componente;
 - arch. Federica Podetti, funzionario abilitato tecnico del Servizio Edilizia Pubblica, in qualità di componente esperto;
2. di assegnare alla Commissione tecnica di cui al punto 1. i compiti ed i termini, previsti in premessa al presente atto;
3. di prendere atto che ai componenti della Commissione tecnica, dipendenti del Comune di Trento, non è dovuto alcun compenso o indennità agguintiva.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Alessandra Ianes

Trento, addì 01/03/21



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione del Dirigente	
N. 58/ 6	di data 01/03/21

Oggetto: ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA FERSINA 21 A TRENTO. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 5 marzo 2021